

Ordinanza sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (Ordinanza sui revisori, OSRev)

Modifica del 18 aprile 2012

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 22 agosto 2007¹ sui revisori è modificata come segue:

Art. 5 Diploma rilasciato da un'università o da una scuola universitaria
professionale

Per diploma rilasciato da un'università o da una scuola universitaria professionale (art. 4 cpv. 2 lett. c LSR) si intende il diploma rilasciato alla conclusione del primo livello di studi (studio di bachelor) con 180 punti di credito o del secondo livello di studi (studio di master) con 90–120 punti di credito supplementari, conformemente al sistema europeo di trasferimento dei crediti (*European Credit Transfer System, ECTS*).

II

La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 2012.

18 aprile 2012 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹ RS 221.302.3

